



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

N. 24 del 13-02-2020

Oggetto: PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA E STUDIO A FABIO SILEONI - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il comune di Petriolo intende effettuare uno studio sulle vicende storiche susseguitesesi nel corso dei secoli alla Opera Pia Pietro e Sofia Savini;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 202/2022;

Visti gli articoli:

- 36 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. / del corrente bilancio;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che l'art. 36, comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- è stato appurato, dalla lettura del curriculum, contenente l'indicazione di pubblicazioni e ricerche di carattere storico/archivistico, che il sig. FABIO SILEONI è senz'altro idoneo ad effettuare la prestazione richiesta

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto professionista per l'importo di 2.200,00 €;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
 1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di una ricerca storica sulla attività e la storia della Opera Pia Pietro e Sofia Savini;
 2. l'oggetto del contratto è una completa relazione storica/archivistica sulla attività svolta nel paese dalla Opera Pia Pietro e Sofia Savini
 3. il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione;
 4. il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi della determinazione ANAC n. 10 del 22/12/2010, la prestazione oggetto del presente atto, avente carattere di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 C.C., non è soggetta agli obblighi di tracciabilità:

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali *(nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali)*;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa l'incarico di ricerca storica sulla attività e la storia della Opera Pia Pietro e Sofia Savini al sig. FABIO SILEONI, non titolare di partita IVA;

Di impegnare la spesa di € 2.200,00, al cap. 104/1 impegno 58/2020 del bilancio 2020-2022;

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la

predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali *(nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);*

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE ANGELIS STEFANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. 58 del 13-02-2020 di euro 2.200,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-02-2020 al 01-03-2020
li, 15-02-2020

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA